



NOTIZIE IN SINTESI

CONTRIBUTI FONDO PERDUTO

Istanza entro il 15 gennaio 2021 per chi non l'ha presentata ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020

L'articolo 1, D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) e l'articolo 2, D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis) hanno previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante nell'elenco della Tabella 1, D.L. 137/2020 (per tutto il territorio nazionale) o della Tabella 2, D.L. 149/2020 (per le zone "rosse"). Il beneficio è riconosciuto automaticamente a favore dei soggetti che hanno già presentato la precedente istanza mentre richiede la presentazione all'Agenzia delle entrate di un'apposita domanda se il soggetto interessato non ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida e istituito una sezione dedicata sul proprio sito web disponibile al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at>. Si segnala che il D.L. 154/2020 (Decreto Ristori-ter) ha incluso il commercio al dettaglio di calzature alla Tabella 2, Decreto Ristori-bis.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 358844, 20/11/2020)

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI

Autorizzato l'utilizzo del credito di imposta anche per il canone di locazione relativo al mese di giugno

L'articolo 77, D.L. 104/2020 ha modificato l'articolo 28, D.L. 34/2020 prevedendo, tra le altre misure, l'estensione del credito di imposta per le locazioni al canone relativo al mese di giugno e la spettanza per le imprese turistico ricettive del credito di imposta sui canoni mensili che vanno da aprile a dicembre 2020 (in caso di affitto d'azienda il credito di imposta è determinato nella misura del 50% del canone). Le predette novità erano subordinate all'autorizzazione dell'Unione europea. La risposta all'interrogazione parlamentare del 18 novembre 2020 ha evidenziato che l'autorizzazione della UE è stata assunta con la decisione n. 7595 del 28 ottobre 2020. Pertanto, già da subito è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito di imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo per le casistiche previste normativamente, a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

(Interrogazione parlamentare, risposta n. 5-05003, 18/11/2020)

Aderente a:



MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Chiarimenti sull'agevolazione Iva prevista dall'articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020

L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno chiarito che il regime Iva di esenzione temporanea è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, purché contempli i beni ritenuti necessari a fronteggiare l'epidemia Covid-19 individuati dalla norma. Negli interpelli n. 507/525/528/529/530 sono state, inoltre, fornite risposte dall'Agenzia delle entrate relativamente alle cessioni di guanti, di abbigliamento protettivo, di detergenti disinfettanti, di soluzioni idroalcoliche e al trattamento applicabile ai noleggi di apparecchiature biomedicali.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 26, 15/10/2020 e Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 45, 26/11/2020)

Brescia 21 dicembre 2020

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it